REGOLAMENTO (CEE) N. 1491/87 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per fagioli delle specie Phaseolus, cipolle e peperoni della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [1], in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione, i fagioli, cipolle e peperoni della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie beneficiano all'importazione nel territorio doganale della Comunità di dazi ridotti entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali pari a:

— 1 219 tonnellate per i fagioli delle specie Phaseolus della sottovoce 07.01 F II della tariffa doganale comune,

— 5 348 tonnellate per le cipolle della sottovoce ex 07.01 H della tariffa doganale comune e

— 16 605 tonnellate per i peperoni della sottovoce 07.01 S della tariffa doganale commune;

che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie [2], i volumi contingentali previsti per i fagioli e le cipolle sono stati portati rispettivamente a 1 300 e a 8 000 tonnellate;

considerando che se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali; che se questi prodotti sono importati in Portogallo i dazi contingentali applicabili devono essere calcolati sulla base delle disposizioni in materia dell'atto di adesione; che se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, essi beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti dall'articolo 75 dell'atto di adesione; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 4046/86 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 914/87 [4], il Consiglio ha aperto, per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1987, i contingenti tariffari annui previsti dal protocollo n. 2 summenzionato; che è opportuno aprire questi contingenti tariffari per tutto il 1987, tenendo conto, da una parte, della modifica relativa ai volumi contingentali previsti per i fagioli e le cipolle e, dall'altra, della necessità di prevedere che le quantità importate nei primi cinque mesi del 1987 e ammessi al beneficio del regolamento (CEE) n. 4046/86 siano scalati dalle quote contingentali aperte dal presente regolamento;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono le seguenti:

---

(1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.
(2) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.
(3) GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 16.
(4) GU n. L 89 dell'1. 4. 1987, pag. 4.

(in tonnellate)

Stati membri	— 07.01 F II — Fagioli (specie Phaseolus)			— 07.01 II — Cipolle			— 07.01 S — Peperoni		
	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
Benelux	418	338	720	—	31	1 000	7 781	8 716	13 054
Danimarca	—	—	2	—	—	61	34	6	1 086
Germania	14	18	62	—	24	566	443	426	5 758
Grecia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spagna	in media 723		627	in media 4 488		14 026	in media 279		151
Francia	—	—	—	—	—	45	8	30	46
Irlanda	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Italia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portogallo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regno Unito	116	309	458	—	133	1 067	6 137	6 851	7 284

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno in una prima fase, da un lato, prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori reali e, dall'altro, di garantire agli altri Stati membri in cui si constatino importazioni l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % di ciascuno dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una della proprie quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro dei contingenti comunitari rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1987 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in appresso sono sospesi ai livelli e nei limiti di contingenti tariffari indicati a lato:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volumi contingentali	Dazi contingentali
09.0424	07.01 F II	Fagioli (della specie Phaseolus), originari delle isole Canarie	1 300	— dal 1° al 30 giugno: 10,6 % con riscossione minima di 1,6 ECU per 100 kg peso netto — dal 1° luglio al 30 settembre: 13,9 % con riscossione minima di 1,6 ECU per 100 kg peso netto — dal 1° ottobre al 31 dicembre: 10,6 % con riscossione minima di 1,6 ECU per 100 kg peso netto
09.0426	ex 07.01 H	Cipolle, originarie delle isole Canarie	8 000	9,8 %
09.0428	07.01 S	Peperoni, originari delle isole Canarie	16 605	5,1 %

2. a) Se questi prodotti sono importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali.

   b) Entro i limiti di detti contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni in materia dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

3. a) I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, essi sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

   b) L'articolo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2) non è applicabile ai prodotti di cui al presente regolamento.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti tariffari viene ripartita tra alcuni Stati membri; le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5 sono valide sino al 31 dicembre 1987, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

a) fagioli delle specie Phaseolus della sottovoce 07.01 F II:

	(in tonnellate)
Benelux	260
Germania	15
Spagna	661
Regno Unito	120

b) cipolle della sottovoce 07.01 H:

Benelux	370
Germania	200
Spagna	6 247
Regno Unito	115

c) peperoni della sottovoce 07.01 S:

Benelux	6 920
Danimarca	50
Germania	600
Spagna	240
Regno Unito	5 470

3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti pari a:

— 244 tonnellate per i fagioli delle specie Phaseolus della sottovoce 07.01 F II,

— 1 068 tonnellate per le cipolle della sottovoce 07.01 H,

e

— 3 325 tonnellate per i peperoni della sottovoce 07.01 S

costituisce la riserva comunitaria corrispondente.

4. Le quantità imputate sulle quote attribuite agli Stati membri in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4046/86 o prelevate da detti Stati sulle riserve comunitarie costituite a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del suddetto regolamento, sono scalate dalle quote e dalle riserve previste dal presente articolo.

5. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione negli altri Stati membri ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui il saldo disponibile della riserva lo consenta.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali la seconda quota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più, detto Stato membro procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote, la terza quota prelevata da uno Stato membro stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, detto Stato membro procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1987 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notifiche pervenutele, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1987, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile, e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua ques'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER